



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8260 del 2015, proposto da:  
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona  
del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura  
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*contro*

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Dennis Zaniolo e dall'Avv.  
Chiara Fenzo, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del  
Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n.  
00348/2015, resa tra le parti, concernente la mancata idoneità attitudinale  
per la riammissione in servizio

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. 196/2003;  
relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2016 il Cons.  
Massimiliano Noccelli e uditi per il Ministero dell'Interno, appellante,  
l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino e per -OMISSIS-, appellato, gli  
avvocati Dennis Zaniolo;  
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, odierno appellato e già Ispettore della Polizia di Stato, ha impugnato avanti al T.A.R. Veneto il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- reso in data 9.5.2012, notificatogli il 18.6.2012, che ha recepito il verbale della Commissione per i requisiti attitudinali del 27.2.2012 e tutti gli atti connessi.

1.1. Con tale verbale la Commissione, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto, 13.6.2011, n. 978, che aveva annullato per carenza di motivazione il precedente decreto del Capo della Polizia reso in data 28.11.2006, ha riconfermato il giudizio di non idoneità di -OMISSIS- alla riammissione in servizio.

1.2. Il ricorrente, deducendo diversi vizi del decreto impugnato, ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento del menzionato decreto e degli atti che lo integrano – verbale e scheda di valutazione – anche ai fini della reintegrazione in servizio con effetti giuridici ed economici a decorrere anche dalla data delle nuove valutazioni.

1.3. Si è costituito il Ministero dell'Interno per resistere al ricorso *ex adverso* proposto.

2. Il T.A.R. veneto, nella sentenza n. 348 del 24.3.2015 qui impugnata, ha ritenuto assorbente il rilievo secondo cui, in sede di riedizione dell'impugnato giudizio di non idoneità attitudinale, la Commissione sarebbe incorsa nel medesimo vizio di legittimità, già in precedenza stigmatizzato, atteso che, nel motivare il suo giudizio attraverso il mero

rinvio ai risultati delle prove psico-attitudinali già svolte dall'odierno ricorrente, non avrebbe proceduto alla riformulazione motivata del giudizio finale.

2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno, deducendone l'erroneità, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente reiezione del ricorso in primo grado.

2.2. Si è costituito l'appellato -OMISSIS-, con memoria depositata il 22.10.2015, per chiedere la reiezione dell'avverso gravame.

2.3. Con ordinanza n. 4909 del 29.10.2015 la Sezione ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, proposta dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 98 c.p.a., e ha fissato l'udienza pubblica per la sollecita trattazione del merito.

2.4. Infine, nell'udienza del 14.4.2016, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L'appello del Ministero è fondato e va accolto.

4. Occorre ricostruire qui, in rapida sintesi, la complessa vicenda che ha visto coinvolto l'odierno appellato, -OMISSIS-, già Ispettore della Polizia di Stato.

4.1. Egli è stato destinatario di un provvedimento disciplinare di destituzione, con decreto emesso il 23.11.2001 e notificatogli il 9.1.2002 (e poi corretto con successivo decreto del 14.3.2002 e notificatogli il 22.7.2002), dopo una lunga fase di sospensione cautelare dal servizio.

4.2. Tale provvedimento di destituzione, che trae la propria lontana origine da precedenti indagini penali per i delitti di spendita di moneta falsa (art. 455 c.p.) e per falsificazione del tesserino in dotazione alla Polizia nonché, successivamente, da indagini per il delitto di evasione mentre era ristretto agli arresti domiciliari, sfociate, quanto al primo, nell'assoluzione per mancanza dell'elemento psicologico e, quanto al secondo, in un decreto di archiviazione, è stato annullato dal T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 3535

del 19.9.2005, per la tardività della contestazione degli addebiti avvenuta oltre due anni dal deposito in cancelleria del decreto penale di archiviazione per i fatti, anche di rilevanza penale, che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, in ritenuta violazione dell'art. 9, comma sesto, del d.P.R. 737/1981.

4.3. Con decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- 2^/-OMISSIS- del 21.3.2006, in esecuzione di tale sentenza, sono stati disposti l'annullamento della destituzione e la riammissione in servizio, ma veniva altresì statuito di sottoporlo a visita al fine di accertare la permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che espletano funzioni di polizia, in considerazione del lungo periodo di assenza dal servizio.

4.4. L'art. 2 del citato decreto, infatti, disponeva espressamente che *«l'ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS-, all'atto della riammissione in servizio, deve essere avviato a visita, al fine di accertarne l'idoneità psico-fisica ed attitudinale ai servizi d'istituto»*.

4.5. Tale decreto è stato impugnato dall'interessato con ricorso proposto avanti al T.A.R. Veneto, nella parte in cui subordinava appunto la sua riammissione in servizio ad una nuova verifica dell'inidoneità attitudinale.

4.6. Con successivo decreto del Capo della Polizia in data 28.11.2016, avendo ritenuto, all'esito di tale verifica, la Commissione per la valutazione medico-legale e l'idoneità dei dipendenti della Polizia di Stato -OMISSIS- non idoneo alla riammissione in servizio, il Ministero dell'Interno ha dichiarato cessato lo stesso dall'impiego nei ruoli del personale della Polizia di Stato dal 27.10.2006, giorno successivo al completamento degli accertamenti sul possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali, dai quali è scaturito il giudizio di non idoneità.

4.7. Avverso tali sopravvenuti atti, nonché gli atti presupposti – in particolare il verbale n. 1 del 26.10.2006 della Commissione per i requisiti

attitudinali, la nota n. -OMISSIS- del 30.10.2006 con la quale non è stato ritenuto idoneo alla riammissione in servizio – e conseguenti, l'interessato ha proposto, quindi, motivi aggiunti al T.A.R. Veneto, deducendo diversi motivi di illegittimità, ed ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, degli stessi.

4.8. Il T.A.R. Veneto, con l'ordinanza n. 234 dell'11.4.2007, ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati.

4.9. Tale ordinanza è stata confermata, in sede di appello cautelare, da questo Consiglio di Stato con l'ordinanza della sez. VI, 29.8.2007, n. 4554.

4.10. Infine, con la sentenza n. 978 del 13.6.2011, il T.A.R. Veneto, come si è già premesso, ha annullato tutti i provvedimenti impugnati per eccesso di potere, ritenendo viziato il giudizio di inidoneità attitudinale espresso dalla competente Commissione sotto il profilo della carenza motivazionale, osservando che *«nella specie la commissione dei periti selettori, nell'esprimere il giudizio di competenza, non ha minimamente giustificato la propria valutazione negativa, onde consentire all'interessato di ripercorrere l'impianto motivazionale al fine di valutarne la correttezza o meno»* (p. 7 della sentenza impugnata).

4.11. Lo stesso T.A.R., nella sentenza testé menzionata, ha tuttavia precisato che *«una volta annullato per ragioni formali il giudizio teso all'accertamento del requisito attitudinale al servizio di polizia, l'Amministrazione può procedere alla sua rinnovazione emendando i vizi riscontrati»* e che *«la commissione dovrà rideterminarsi sulle prove psico-attitudinali sostenute dall'odierno ricorrente esternando, qualora pervenga ad un giudizio non favorevole, specifica motivazione»* (pp. 7-8 della sentenza n. 978 del 13.6.2011).

4.12. La sentenza n. 978 del 13.6.2011, pronunciata dal T.A.R. Veneto, ha quindi accolto il ricorso R.G. n. 1259/06 di -OMISSIS- nei limiti appena precisati, respingendo le ulteriori censure formulate dallo stesso ricorrente e, in particolare, quella secondo cui il dipendente, all'atto della riammissione in servizio, non potesse essere nuovamente sottoposto alla verifica

dell'idoneità attitudinale.

4.13. Contro tale sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto appello principale e -OMISSIS-, nella parte in cui la sentenza ha respinto alcune delle censure da lui proposte, ha proposto appello incidentale.

4.14. Il giudizio di appello, chiamato per la decisione all'udienza pubblica del 25.11.2011, è stato definito da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 4651 dell'11.9.2014, che ha respinto entrambi gli appelli, principale ed incidentale.

4.15. Avverso questa sentenza, peraltro, -OMISSIS- ha proposto due identici ricorsi per revocazione, dichiarati inammissibili da questo stesso Consiglio di Stato con la sentenza della sez. III, 13.5.2015, n. 2398.

4.16. Nelle more del giudizio di appello l'Amministrazione ha emanato, come si è detto, il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- reso in data 9.5.2012, notificatogli il 18.6.2012, che ha recepito il verbale della Commissione per i requisiti attitudinali del 27.2.2012 e tutti gli atti connessi, tra i quali la scheda per i candidati aspiranti al concorso in Polizia.

4.17. Con tale verbale la Commissione – in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto, 13.6.2011, n. 978, per quanto oggetto di impugnazione, che aveva annullato per carenza di motivazione, come detto, il precedente decreto del Capo della Polizia reso in data 28.11.2006 – ha riconfermato il giudizio di non idoneità di -OMISSIS- alla riammissione in servizio.

5. Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 348 del 24.3.2015 qui impugnata, ha tuttavia annullato anche il nuovo decreto del Capo della Polizia in data 9.5.2012, rilevando, in una stringata motivazione e con assorbimento delle altre censure proposte in primo grado da -OMISSIS-, che *«in sede di riedizione dell'impugnato giudizio di non idoneità, la commissione suddetta è incorsa nel medesimo vizio di legittimità in precedenza rilevato, atteso che nel motivare detto giudizio attraverso il mero rinvio ai risultati delle prove psico-attitudinali già svolte dal ricorrente,*

*non ha proceduto alla “riformulazione (motivata)” del giudizio finale (Cons. St., sez. III, 11 settembre 2014, n. 4651» (pp. 2-3 della sentenza impugnata).*

5.1. La motivazione del giudice, tuttavia, non è condivisibile, perché non ha correttamente interpretato il giudicato formatosi sulla questione proprio alla luce della sentenza di questa Sezione III, 11.9.2014, n. 4651 (confermata, in sede di revocazione, dalla successiva sentenza di questa Sezione III, 13.5.2015, n. 2398, fondamentale, anch'essa, per comprendere, in taluni suoi aspetti, la portata del giudicato).

5.2. Valga qui osservare che nella citata pronuncia questo Consiglio ha espressamente chiarito, confermando la sentenza di primo grado, che *«l'Amministrazione avrebbe potuto produrre spontaneamente gli atti che, a suo dire, costituivano la motivazione per relationem»* e che la stessa sentenza di primo grado *«non richiede un nuovo svolgimento degli esami e delle prove, ma solo la riformulazione (motivata) del giudizio finale»*, sicché essa *«non pregiudica il corretto esercizio della potestà amministrativa e della inerente discrezionalità»* (Cons. St., sez. III, 11.9.2014, n. 4651, *sub* § 13).

5.3. E tanto ha fatto legittimamente – per quanto *ante litteram*, essendo il provvedimento qui contestato, del 9.5.2012, anteriore alla sentenza di questo Consiglio intervenuta solo nel 2014 – il Ministero dell'Interno, con il provvedimento appunto qui oppugnato, poiché esso ha richiamato *«il verbale della Commissione attitudinale riunitasi in data 27.2.2012, che costituisce parte integrante del presente decreto, con cui all'esito del riesame degli atti è stato confermato il giudizio di non idoneità attitudinale di -OMISSIS-, ritenendo quel giudizio “sufficientemente motivato e tale motivazione, come anche l'iter logico seguito, sono desumibili dalla scheda allegata e dalle singole votazioni conseguite per ciascun profilo” »*.

5.4. Si legge in tale verbale, costituente parte integrante del decreto testé citato, che *«la Commissione attitudinale, in ottemperanza alla suindicata sentenza [quella del T.A.R., poi confermata da questo Consiglio, n.d.r.] e ad emendamento del vizio riscontrato, ha provveduto al riesame degli atti, a richiamare i*

*requisiti previsti dal D.M. 198/2003 ed a dichiarare non idoneo il candidato che abbia conseguito una media globale inferiore a 12/20 (dodici/ventesimi) oppure che abbia riportato una valutazione inferiore a 8/20 (otto/ventesimi) in una delle categorie normativamente indicate».*

5.5. La Commissione attitudinale ne ha concluso che *«sulla base della documentazione acquisita agli atti, riguardanti i risultati conseguiti nelle diverse prove attitudinali e l'esito dei colloqui sostenuti e successivamente con la Commissione in sede collegiale, come risulta dalla scheda di profilo individuale costituente parte integrante del presente verbale, si conferma un giudizio di non idoneità attitudinale del sig. -OMISSIS-».*

5.6. La scheda di profilo individuale riporta valutazioni assai negative sia per i test psicosensoriali (“scarso”) sia per i test logici (GAT. verbale – “scarso”, DTS – “pessimo”) sia, seppure solo in parte, per i test attentivo-mnemonici (ET3 – “scarso”).

5.7. Ancora più marcatamente negative, poi, sono le valutazioni effettuate dalla Commissione in sede di colloquio collegiale, su richiesta del perito selettore.

5.8. Per il livello evolutivo si legge, ad esempio, che il soggetto si caratterizza per un accentuato atteggiamento difensivo tale da farlo risultare evasivo, diffidente e, in genere, poco collaborativo e, pur se restio ad esporsi, risulta a tratti impulsivo a seguito delle stimolazioni proprie del contesto valutativo.

5.9. Anche il controllo emotivo non è risultato appropriato perché nel modo di rapportarsi è risultato teso e insicuro e le circostanze professionali, che costantemente riemergono nelle sue considerazioni, nel tempo hanno probabilmente favorito l'accentuarsi della sua emotività di base.

5.10. Come si evince anche dall'esito della prova “Immagine speculare”, peraltro, l'autodominio è risultato essere inadeguato.

5.11. La Commissione in sede collegiale ha rilevato che, per quanto attiene



alla capacità intellettuale, poi, nel complesso egli ha conseguito, come si è detto, risultati insufficienti sia nel test psicosensoriale che in quello logico.

5.12. Il potenziale intellettuale, presumibilmente nella norma, è parso alla Commissione risentire nelle sue espressioni di limiti di ordine emotivo.

5.12. Nei rapporti interpersonali all'esame della Commissione l'odierno appellato si è mostrato diffidente e cavilloso nonché, a tratti, accentuatamente reattivo e la Commissione, in sintesi, ha ritenuto che non sussistano l'autorevolezza e la capacità gestionali funzionali al ruolo dell'Ispettore della Polizia di Stato.

6. Ora questo giudizio, quale si evince dal verbale della Commissione, dalla scheda del profilo individuale e dalle valutazioni di attitudine effettuate dalla Commissione in sede collegiale, è sufficientemente motivato, *per relationem*, e giustifica con chiarezza la valutazione di inidoneità attitudinale, senza in alcun modo violare il giudicato, nel senso e nei limiti sopra illustrati, diversamente da quanto ha ritenuto il T.A.R. Veneto nella sentenza qui impugnata.

6.1. La portata conformativa del giudicato, quale cristallizzatasi nelle pronunce del T.A.R. Veneto e di questo stesso Consiglio di Stato per il vizio di carenza motivazionale, consentiva all'Amministrazione di rideterminarsi, anche in senso eventualmente negativo, esternando in modo motivato l'*iter* logico conducente ad una – in ipotesi – rinnovata valutazione di inidoneità attitudinale, come poi in effetti è avvenuto.

6.2. Tale *iter* logico, per quanto espresso *per relationem* – ciò che non era, come si è veduto, né poteva essere, come si vedrà, precluso dal giudicato – nel verbale della Commissione sulla base delle valutazioni psico-attitudinali risultati dalla scheda del profilo individuale e dalle valutazioni della Commissione in sede collegiale all'esito del colloquio, appare chiaro, lineare, esente da macroscopici vizi di illogicità o da palesi travisamenti dei fatti, del resto nemmeno allegati, prima ancor che provati, dall'odierno appellato,

come tra breve si vedrà, al di là di generiche doglianze relative al suo atteggiamento a buon diritto difensivo nei confronti di un'Amministrazione asseritamente ostile e prevenuta nei suoi riguardi.

6.3. La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, del resto, afferma che è sufficiente, per soddisfare l'obbligo motivazionale circa l'inidoneità attitudinale, il rinvio al verbale della competente Commissione, oltre al quale l'organo di amministrazione – il Capo della Polizia – non è tenuto ad esternare alcuna ulteriore motivazione al riguardo (v., *inter multas*, Cons. St., sez. III, 10.9.2015, n. 4231).

6.4. La motivazione deve considerarsi «*implicita nella stessa procedura di predisposizione dei test attitudinali*», mentre su di essa la valutazione è limitata ai profili di incongruità o evidente contraddittorietà, errore manifesto o palese disparità di trattamento che consentono il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della discrezionalità tecnico amministrativa (Cons. St., sez. III, 13.3.2014, n. 1164) e che non emergono, invece, nel caso in esame.

6.5. Ne segue, quindi, la piena legittimità del provvedimento qui impugnato e degli atti da esso richiamati e, in primo luogo, del verbale della Commissione.

7. Rileva infine il Collegio che l'appellato -OMISSIS- non ha riproposto ritualmente e puntualmente, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., le censure formulate in primo grado e dichiarate assorbite dal primo giudice nella sentenza impugnata.

7.1. Tale disposizione prevede che si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.

7.2. Anche con riguardo alle censure formulate con tale memoria deve

ritenersi che sussista l'obbligo di puntuale riproposizione, non essendo sufficiente ai fini della loro riproposizione il mero, generico o indeterminato richiamo ai motivi svolti in primo grado (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. V, 27.10.2014, n. 5282).

7.3. Ebbene, ciò considerando, si deve osservare che la memoria depositata dall'odierno appellato non contiene la formale e distinta riproposizione delle singole censure formulate in primo grado e dichiarate assorbite dal primo giudice.

7.4. Tanto esimerebbe il Collegio dall'esaminare le argomentazioni difensive esposte in modo disorganico e generico nella memoria difensiva dell'appellato.

7.5. Anche volendo prescindere da tale assorbente preliminare rilievo, tuttavia, osserva il Collegio che esse sono nel merito inammissibili e, comunque, destituite di fondamento.

7.6. L'appellato -OMISSIS- ripropone infatti, in tale memoria, una serie di questioni – l'utilizzo del verbale del 13.5.2003 della-OMISSIS- di Padova, il ricorso alla procedura di cui al D.M. 28.4.2015, n. 129, per la verifica dell'idoneità attitudinale – che sono state in gran parte respinte dal T.A.R. nella sentenza n. 978/2011 e superate dal giudicato formatosi con la più volte citata sentenza di questo Consiglio, sez. III, 11.9.2014, n. 4651 e la successiva sentenza di questa stessa Sezione, resa in sede di revocazione, del 13.5.2015, n. 2398.

7.7. Dalla lettura di tali sentenze, aventi efficacia di giudicato nel caso di specie, si evince agevolmente e, ormai, incontestabilmente – per l'autorità di tali pronunce ai sensi dell'art. 2909 c.c. – che:

- legittimamente, secondo il quadro ordinamentale vigente, l'odierno appellato sia stato sottoposto alla verifica di idoneità attitudinale in sede di riammissione al servizio;
- la infondatezza della censura relativa all'erronea applicazione del D.M.

129/2015, relativo ai candidati reclutandi in Polizia, evincendosi dalla lettura della sentenza n. 4651/2014, come la Sezione ha puntualizzato dichiarando inammissibile il motivo revocatorio proposto proprio dall'odierno appellato, la «centralità esclusiva» dell'art. 2 del D.M. 198/2003 anche nella procedura di valutazione alla quale egli è stato in concreto sottoposto, quale «norma regolatrice dei giudizi idoneativi, anche attitudinali, al di là delle altre regole di volta in volta chiamate alla sua integrazione, nonché la manifesta inconsistenza di quell'argomento del ricorrente quando assume di aver subito test come se egli fosse stato un mero candidato all'assunzione» (Cons. St., sez. III, 13.5.2015, n. 2398, sub § 5).

- l'irrilevanza, ai fini del giudizio attitudinale contestato (e qui rinnovato), del verbale del 13.5.2013 della-OMISSIS- di Padova, pure richiamato nel decreto del Ministero dell'Interno del 9.5.2012 oggetto del presente giudizio ma del tutto ininfluenza, sul piano motivazione, sulla legittimità della rinnovata valutazione, tanto che, già in riferimento al precedente decreto del 28.11.2016 annullato dal T.A.R., «tal verbale non è entrato nello schema motivatorio della dispensa dal servizio ed è stato adoperato come argomento per non pagare tali spettanze al ricorrente e quale censura in sede di appello incidentale» e «non a caso la Sezione ne ha potuto rilevare sia la contraddittorietà con la data di cessazione dal servizio, sia l'implicita (ma ben significativa) rinuncia ad esso, da parte della P.A., proprio in relazione alla sottoposizione del sig. -OMISSIS- ai nuovi accertamenti attitudinali» (Cons. St., sez. III, 13.5.2015, n. 2398, sub § 4).

7.8. Le ulteriori censure contenute alle pp. 21-26 della memoria difensiva, generiche e apodittiche, non sono in grado di inficiare la valutazione effettuata dalla Commissione attitudinale, che non presenta alcun vizio di macroscopica illogicità e di travisamento dei fatti nell'aver valutato come inidonea, sul piano attitudinale, la personalità dell'odierno appellato, con motivazione, come detto, chiara e congrua, legittimamente esternata *per relationem*.

7.9. Ne è emerso infatti un profilo personologico, per le ragioni tutte sopra vedute (e non convincentemente superate dalle fragili argomentazioni dell'appellato, incentrate su profili procedurali del tutto ininfluenti sul nucleo tecnico-discrezionale del giudizio espresso dalla competente Commissione), inadeguato, sul piano attitudinale, all'espletamento delle delicate funzioni richieste ad un soggetto appartenente alla Polizia di Stato.

8. L'appello proposto dal Ministero dell'Interno, in conclusione, deve essere accolto, dovendosi quindi *in toto* respingere, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS- e confermarsi in via definitiva la legittimità del decreto del Capo della Polizia reso in data 9.5.2012.

9. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata l'estrema complessità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

9.1. Rimane definitivamente a carico dell'odierno appellato il contributo unificato versato per la proposizione del ricorso in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto dal Ministero dell'Interno, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS-.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d. lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione, di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.